

2. Le imputazioni

In relazione a tali accadimenti è stata esercitata l'azione penale in ordine a diversi illeciti nei confronti di :
H.E. Amministratore delegato e membro del Comitato esecutivo, con delega per la produzione, la sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali.

M.P. Consigliere del Consiglio di amministrazione e membro del Comitato esecutivo, con delega per il settore commerciale ed il marketing.

G.P. Consigliere del Consiglio di amministrazione e membro del Comitato esecutivo, con delega per l'amministrazione, la finanza, il controllo di gestione, gli approvvigionamenti ed i servizi informativi.

D.M. Dirigente con funzioni di Direttore dell'area tecnica e servizi, con competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di Torino.

R.S. Direttore dello stabilimento di Torino.

C.C. Dirigente con funzioni di responsabile dell'area ecologica, ambiente e sicurezza e RSPP dello stabilimento di Torino.

Le accuse

- **Tutti gli imputati**, in concorso tra loro, del reato di cui all'art. **437** commi primo e secondo, cod. pen. per aver omesso di dotare la linea di ricottura e decappaggio denominata APL5 di impianti ed apparecchi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro..... Fatto dal quale sono derivati un disastro (incendio); ed un infortunio che ha determinato la morte di sette operai

Dispositivo dell'art. 437 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (Artt. 422-452) → Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

Chiunque ⁽¹⁾ omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ⁽²⁾, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [451, 32quater] ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

Note

(1) Nonostante l'espressione "chiunque", il reato in esame, almeno nella sua configurazione omissiva, è un reato proprio, in quanto l'obbligo di predisporre le misure necessarie a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro grava su categorie di soggetti determinate. Si tratta dunque di datori di lavoro, dirigenti e preposti, che però devono essere realmente titolari dei poteri necessari alla predisposizione dei sistemi di sicurezza. per causa violenta, in occasione dello svolgimento di attività lavorativa.

(2) Per infortunio sul lavoro s'intende il verificarsi di una lesione o alterazione nell'organismo, per causa violenta (non vi rientra dunque la cd. malattia professionale), in occasione dello svolgimento di attività lavorativa.

(3) Si tratta di una circostanza aggravante speciale. Tuttavia alcuni autori ritengono si tratti di una autonoma fattispecie di reato, appartenente alla categoria del delitto preterintenzionale.

(4) Secondo la giurisprudenza, può sussistere il concorso del reato in esame con quelli contemplati dalle norme speciali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, stante le differenze in termini di oggettività giuridica e di dolo.

(<http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi/capo-i/art437.html>)

- **Il solo H.E.** imputato del reato di cui agli artt. **81** e **575** cod. pen. per aver cagionato volontariamente la morte dei lavoratori. All'imputato è stato contestato di essersi rappresentata la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali, in quanto a conoscenza delle contingenze già riportate nel capo A, e di aver accettato tale rischio, giacché in virtù dei poteri decisionali inerenti alla sua posizione apicale, nonché della specifica competenza e della delega in materia di sicurezza sul lavoro, prende la decisione di posticipare l'investimento antincendio dapprima nell'esercizio 2006/2007 a quello 2007/2008 e poi ad epoca successiva al trasferimento della Linea da Torino a Terni, sebbene lo stabilimento si trovasse in una situazione di crescente insicurezza

Dispositivo dell'art. 81 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO PRIMO - Dei reati in generale → Titolo III - Del reato (Artt. 39-84) → Capo III - Del concorso di reati

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave ⁽¹⁾ aumentata sino al triplo ⁽²⁾ chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge ⁽³⁾.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni ⁽⁴⁾, esecutive di un medesimo disegno criminoso ⁽⁵⁾, commette anche in tempi diversi ⁽⁶⁾ più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge ⁽⁷⁾. ...omissis

Note

(1) L'espressione "**reato più grave**" è stata a lungo dibattuta. In precedenza, la dottrina riteneva che si dovesse aver riguardo delle pene che in concreto il giudice riteneva di dover irrogare per ciascuno dei reati concorrenti, tenendo conto sia della pena edittale, che delle circostanze aggravanti od attenuanti. Ora, invece, è prevalente l'orientamento, sostenuto anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, occorre considerare il titolo dei reati concorrenti ed la previsione astratta delle pene edittali previste, se poi tali pene sono identiche nel minimo e nel massimo, allora rilevano anche altri criteri come quelli di cui all'art. [art. 133 del c.p.](#)

(2) La dottrina si è poi interessata anche al tema dell'**aumento della pena**. Un orientamento risalente non riteneva applicabile l'articolo in esame nel caso di concorso tra delitti e contravvenzioni, dal momento che le pene, essendo diverse tra loro, non permettevano l'aumento di pena fino al triplo, oltre a violare il principio di legalità. Si pensi all'ipotesi in cui concorrevano un delitto per cui era prevista la reclusione ed una contravvenzione per la quale era irrogabile l'ammenda. Ora, successivamente all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è possibile applicare la norma in esame anche qualora concorrono reati sanzionati con pene di genere e specie diverse, in quanto si applica la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, restando in tale aumento assorbite e sostituite le pene, anche di specie diverse, originariamente previste per i reati meno gravi. Se si riprende il caso di cui sopra, quindi, si aumenterà la reclusione ed in tale aumento verrà assorbita la pena dell'ammenda prevista per la contravvenzione). Non si viene così a violare il principio di legalità, il quale, infatti, si riferisce non solo alla pena comminata dalle singole fattispecie legali, ma anche a quella che risulta dalle disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, tra cui rientra l'articolo in esame.

(3) Il primo comma quindi si riferisce al cd **concorso formale**, ovvero al caso in cui la pluralità di reati è conseguenza di un'unica azione od omissione, posta in essere dal reo in unico contesto spazio-temporale o con un unico episodio comportamentale. Affinchè, quindi, tale concorso si realizzi sono necessari tre requisiti essenziali. In primo luogo, deve trattarsi di reati commessi dalla stessa persona, i quali poi devono essere commessi con una sola azione od omissione ed infine con tale condotta unica devono essere violate diverse disposizioni di legge o più violazioni della stessa disposizione. Il concetto di condotta unica rimane uno dei più dibattuti in dottrina. Secondo alcuni bisogna avere riguardo al profilo naturalistico, ovvero alla contiguità spazio temporale degli atti, facendo così rilevare anche processi esecutivi distinti ed autonomi. Tuttavia la dottrina dominante predilige un'interpretazione più restrittiva basata sulla considerazione dello schema astratto della fattispecie, quindi solo sul piano oggettivo, senza rifarsi ad elementi soggettivi di collegamento.

(4) Il secondo comma configura l'istituto della continuazione di reati o **reato continuato**. Si tratta di un'ipotesi speciale di concorso che si verifica quando con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si commettono, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o diversa disposizione di legge. E' stato però dal legislatore inserito nell'articolo dedicato al concorso formale dal quale di differenzia sotto l'aspetto dell'elemento unificante che nel concorso formale è l'unicità della azione od omissione, mentre nel reato continuato è l'unicità del disegno criminoso all'interno del quale si pongono le varie azioni. Quindi il reato continuato è configurabile, ad esempio, nel caso in cui un soggetto ruba un'auto al fine di commettere un omicidio che effettivamente compie, per poi concludere il disegno criminoso occultando il cadavere.

(5) Il disegno criminoso, quale elemento caratteristico del reato continuato, deve essere unico e tale **unicità** si realizza quando le singole azioni delittuose fanno parte di un'unico progetto, che deve essere quindi pensato, deliberato nelle linee essenziali e atto a conseguire un determinato fine. Quando questo progetto viene meno per circostanze non previste, viene meno la continuazione tra i reati.

(6) La norma non richiede la realizzazione contestuale dei reati, che possono, quindi, essere commessi anche in tempi diversi, in quanto non è la connessione cronologica tra i reati, ma l'identità del disegno criminoso ad essere il fondamento della continuazione. Tuttavia una parte della giurisprudenza, ritiene che l'unicità può venir meno qualora intervenga un notevole lasso di tempo tra le diverse azioni criminose. Si ricordi poi che si configura un'ipotesi di reato continuato anche quando il nuovo fatto da giudicare sia commesso dopo una condanna per altro reato, se ne ricorrono i presupposti. Per chiarire si pensi al caso di un padre che uccide i violentatori della figlia e, dopo aver scontato la pena, commette il secondo omicidio originariamente programmato.

(7) L'istituto del reato continuato può riguardare reati dello stesso tipo oppure diversi (es.: furto, rapina, omicidio, porto illegale d'armi), di uguale o di diversa natura (delitti e contravvenzioni possono integrare a continuazione, solo se la contravvenzioni è stata commessa).

(<http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi/capo-i/art81.html>)

Dispositivo dell'art. 575 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XII - Dei delitti contro la persona (Artt. 575-623 bis) → Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Chiunque cagiona la morte ⁽¹⁾ di un uomo ⁽²⁾ è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Note

(1) Si tratta di un reato a forma libera, quindi che può essere commesso attraverso differenti modalità. Ciò porta a considerare che può realizzarsi omicidio anche per omissione, qualora preesista a carico dell'agente un obbligo giuridico di impedire l'evento come ad esempio nel caso in cui un madre lascia il figlio neonato morire di stenti. Si ricordi poi la particolare categoria degli omicidi cosiddetti indiretti, che si realizzano qualora il soggetto attivo causi intenzionalmente la morte attraverso una condotta che in realtà integrerebbe n altro reato, come nel caso di contagio da malattie letali.

(2) Si ricordi che si parla di uomo a partire dal distacco del feto dall'utero materno, anche se non è avvenuta l'espulsione definitiva dal corpo della madre. Non rilevano ovviamente e condizioni di corpo, di mente, la nazionalità o la razza della vittima, ma solamente che sia vivo, diversamente infatti il reato sarebbe altrimenti impossibile (v. art. [49](#)). Ciò non significa che si richieda anche la vitalità ovvero che il soggetto sia in grado di vivere a lungo, viene infatti considerato responsabile di omicidio anche chi cagiona la morte di un uomo agonizzante.

(<http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi/capo-i/art575.html>)

- **Il solo H.E.** imputato del reato di incendio doloso du cui all'art. **423** cod. pen. per aver cagionato .. un incendio violento, rapido e di vaste proporzioni dal quale derivava la morte dei lavoratori. L'imputato, pur informato della concreta possibilità del verificarsi di incendi, ometteva di adottare le misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione contro gli incendi. Gli si contesta di non aver adeguatamente valutato il rischio, di non aver organizzato percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori, di non aver installato un sistema automatico di rilevazione e spegnimento degli incendi, ... omissis

Dispositivo dell'art. 423 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (Artt. 422-452) → Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

Chiunque cagiona un incendio ⁽¹⁾ è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria ⁽²⁾, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

Note

(1) La giurisprudenza ha qui accolto una definizione restrittiva di incendio ovvero quale fuoco di vaste dimensioni, che abbia tendenza a diffondersi e sia di difficile spegnimento.

(2) Il secondo comma si riferisce all'ipotesi di incendio di cosa propria, con tale intendendosi quei beni di cui l'agente è titolare del diritto di proprietà e non quindi di altro diritto reale. In tali ipotesi il pericolo per la pubblica incolumità si configura quale elemento costitutivo del reato, anche se alcuni autori ritengono si tratti di una condizione obiettiva di punibilità.

(<http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi/capo-i/art423.html>)

- **M.P. - G.P. - D.M. - R.S. - C.C.**, imputati del reato di cui all'agli artt. **61**, n. 3, e **589**, commi primo e terzo, cod. pen. per aver cagionato per colpa la morte dei lavoratori.

A **M.P.** e **G.P.**, nella veste di membri del Comitato esecutivo, è stato mosso l'addebito di aver omesso di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, di prevenzione e protezione dagli incendi non appena avuta conoscenza della loro necessità.

A **D.M.**, è stato contestato di aver omesso, in sede di pianificazione degli investimenti per la sicurezza e la prevenzione degli incendi, di sottolineare le già indicate misure di prevenzione, non appena avuta conoscenza della loro necessità e malgrado le ripetute sollecitazioni ricevute dal vertice del gruppo TKL.

Analoga accusa è stata mossa a **R.S.** e **C.C.**, anche in relazione alla loro diretta e piena conoscenza della situazione di grave e crescente abbandono dello stabilimento.

Con le aggravanti della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e di aver agito nonostante la previsione dell'evento.

Dispositivo dell'art. 61 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO PRIMO - Dei reati in generale → Titolo III - Del reato (Artt. 39-84) → Capo II - Delle circostanze del reato

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

omissis

3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento ⁽³⁾;

Note

(3) Qui il legislatore si riferisce alla c.d. **colpa cosciente**, una particolare tipologia di colpa che si realizza quando l'evento, non voluto né considerato di certo accadimento, si presenta come possibile e probabile in riferimento alla condotta posta in essere. Si pensi al conducente d'auto che, confidando nella propria abilità, guida in maniera spericolata, producendo così un evento lesivo, che, sebbene prevedibile, era convinto di poter scongiurare proprio grazie alla sua abilità.

(<http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-ii/art61.html>)

Dispositivo dell'art. 589 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XII - Dei delitti contro la persona (Artt. 575-623 bis) → Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ⁽¹⁾ o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ⁽²⁾ la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici ⁽³⁾.

Note

(1) Si rimanda alla disciplina della circolazione stradale prevista dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, noto come codice della strada.

(2) La normativa infortunistica è contenuta in differenti leggi e regolamenti tra cui rientrano il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

(3) Viene richiamata la disciplina del concorso formale di reati, che dunque rimangono distinti, non integrano dunque tale comma un'autonoma aggravante del primo comma.

(<http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art589.html>)

- **M.P. - G.P. - D.M. - R.S. - C.C.**, imputati del reato di incendio colposo di cui all'agli artt. **61**, n. 3, **449** e **423**, commi primo e terzo, cod. pen. per aver cagionato l'incendio già menzionato, a causa delle condotte colpose riportate al capo D.

Con l'aggravante della previsione dell'evento

Dispositivo dell'art. 61 Codice Penale

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

omissis

3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento

Dispositivo dell'art. 449 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (Artt. 422-452) → Capo III - Dei delitti colposi di comune pericolo

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo **423bis** ⁽¹⁾ cagiona per colpa **[43]** ⁽²⁾ un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone **[428, 430; c. nav. 1125 3]** ⁽³⁾.

Note

(1) La locuzione "al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo **423bis**" è stata inserita dall'art. 1, comma 7, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220 poi convertito in l. 6 ottobre 2000, n. 275 e riconfermata dall'art. 1, comma 7, della l. 21 novembre 2000, n. 353.

(2) E' quindi necessario che vi sia stata imperizia, imprudenza o negligenza, le quali devono valutarsi in rapporto alla qualifica ed all'attività in concreto svolta dall'agente, sulla base delle quali viene poi commisurato il modello di diligenza media.

(3) Non possono ritenersi circostanze aggravanti dei delitti colposi in esame, data la diversità strutturale delle condotte incriminate. Si tratta dunque di autonome fattispecie di reato, aggravate nei limiti edittali.

<http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi/capo-iii/art449.html>

Dispositivo dell'art. 423 Codice Penale

Chiunque cagiona un incendio ⁽¹⁾ è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria ⁽²⁾, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

3. La prima sentenza

La Corte di assise di Torino ha affermato la responsabilità degli imputati in ordine ai reati a loro ascritti e li ha altresì condannati, in solido tra loro e con il responsabile civile TKAST, al risarcimento del danno nei confronti di numerose parti civili.

Ha altresì applicato, ai sensi dell'art. 25-septies del d.lgs. n. 231 del 2001, nei confronti di TKAST, la sanzione pecuniaria di un milione di euro ex artt 9, 10 e 12, comma 2, lettera A;

la sanzione interdittiva della esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di sei mesi ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera A;

la sanzione interdittiva del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di sei mesi ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera E;

la confisca della somma di 800.000 euro ex art. 19.

4. La pronunzia in appello

La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte di Assise di appello di Torino.

Nei confronti di **H.E.** il reato di omicidio doloso, è stato qualificato come omicidio colposo ai sensi degli artt. 589, commi primo, secondo, terzo, e 61, n. 3, cod. pen.

e quello di incendio doloso è stato qualificato come incendio colposo ai sensi degli artt. 449 e 61, n. 3, cod. pen.

Per tutti, il reato di incendio colposo è stato ritenuto assorbito in quello di cui all'art. 437, commi primo e secondo, cod. pen.

E' stato altresì ritenuto il concorso formale tra i reati di cui agli artt. 437 e 589 cod. pen.

Per l'effetto le pene sono state rideterminate.

Nei confronti dell'unica parte civile rimasta nel processo, Medicina Democratica, è stata diminuita l'entità provvisoria.

Le statuizioni nei confronti dell'ente sono state confermate

5. I ricorsi

Hanno proposto ricorso per cassazione

il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino nei confronti di tutti gli imputati; la TKAST nella veste di responsabile civile nonché in relazione alla condanna dell'ente;

e tutti gli imputati.